

N. 01894/2010 REG.SEN.
N. 00261/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 261 del 2008, proposto dai Sigg.:

Colombo Fabio, Bertani Luigia, Lonati Antonia, Lonati Lidia, Lonati Lucia, Lonati Natalia, Lonati Sebastiano, Marnati Alberto, Marnati Andrea, Marnati Armando, Marnati Barbara, Marnati Daniela, Scrivanti Fabrizio, Scrivanti Giuseppe e Scrivanti Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Guglielmo Rontgen, 18;

contro

Comune di Santo Stefano Ticino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria S.Babila, 4/A;

Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, n.c.;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, n.c.;

per l'annullamento della delibera n. 33 del consiglio comunale di santo stefano ticino in data 13 ottobre 2007, avente ad oggetto "esame e controdeduzioni delle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva degli atti di piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 11.03.05 n. 12" e, per quanto possa occorrere, della delibera di giunta provinciale del 17 settembre 2007, n. 653/07 che ha "espresso parere di compatibilità condizionata con il ptcp vigente".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano Ticino e della Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 26 maggio 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Paolo Piana in sostituzione dell'avv. Barbini, l'avv. Carlo Cerami per il Comune di Santo Stefano e l'avv. Angela Bartolomeo per la Provincia di Milano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, proprietari di immobili siti nel Comune di Santo Stefano Ticino, hanno impugnato con l'inscritto ricorso gli atti del PGT, con cui le loro aree, già a destinazione agricola, sono state incluse in un ambito di trasformazione residenziale.

Espongono che con la delibera n. 163 dell'8 novembre 2001, la Giunta Comunale ha avviato un procedimento di revisione del PRG ai sensi della L.R. 1/2001.

In seguito all'entrata in vigore della L.R. 12/2005, con delibera n. 12 del 29.3.2007, il Consiglio Comunale ha proseguito il procedimento, avviato sotto il vigore della

precedente disciplina normativa, adottando il PGT.

Il procedimento è quindi seguito in base alla nuova legge: dal 2 maggio al 31 maggio 2007 gli atti sono stati depositati in Segreteria; nei successivi trenta giorni sono state ricevute le osservazioni; il Piano è stato trasmesso alla Provincia, all'Arpa e all'ASL, per i pareri di competenza e infine con la delibera n. 33 del 13.10.2007 sono state esaminate, controdedotte le osservazioni e quindi è stato approvato in via definitiva il PGT.

Avverso detta delibera i ricorrenti articolano le seguenti censure:

- 1) violazione dell'art 13 L.R. 12/2005; del PTCP di Milano; inefficacia ed eccesso di potere per violazione del corretto procedimento, essendo stati violati i termini del procedimento, posti a pena di inefficacia;
- 2) violazione degli artt. 4 e 13 L.R. 12/2005; eccesso di potere per violazione del corretto procedimento: è stata omessa la fase prodromica di partecipazione;
- 3) violazione dell'art 3 L.241/90; violazione degli artt. 1 e 13 L.R. 12/2005; eccesso di potere per carenza di motivazione; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere per violazione del corretto procedimento, non avendo l'Amministrazione motivato sulle singole osservazioni;
- 4) violazione degli artt. 3 e 7 L.241/90; violazione della L.R. 12/2005; violazione della D.G.R. 8/1681 del 29.12.2005; violazione della NTA del PTCP di Milano; eccesso di potere per travisamento e carenza di motivazione: essendo stata applicata in modo erroneo la disciplina della compensazione;
- 5) violazione della direttiva 2001/42/CEE; violazione del D. lvo 152/2006; violazione dell'art. 3 L.241/90; violazione della L.R. 12/2005; violazione della D.G.R. 6420/2007; violazione del decreto del Cons. Reg. Lombardia VIII/351 del 2007; eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento di fatto: la VAS è carente di motivazione;

6) violazione del D. lvo 152/2006; violazione della L. 447/1995; violazione dell'art 3 L.241/90; violazione della L.R. 12/2005; violazione della L.R. 12/2005; violazione della D.G.R. 8/1681/2005; eccesso di potere per carenza di istruttoria, non essendo state indicate nella tavole le opere di urbanizzazioni.

Si costituivano in giudizio il Comune di Santo Stefano Ticino e la Provincia di Milano, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto.

Con ordinanza n. 267 del 13 febbraio 2010 la domanda cautelare veniva respinta, prescindendo dall'esame della questione dell'interesse e della legittimazione dei ricorrenti, per la assoluta carenza di danno.

In vista dell'udienza di merito la difesa dell'Amministrazione comunale ha depositato una nuova memoria, rilevando ulteriori profili di inammissibilità del ricorso.

All'udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) I ricorrenti, proprietari di immobili nel Comune di Santo Stefano Ticino, impugnano gli atti di approvazione del PGT.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Comune resistente, la prima relativa al ricorso collettivo e la seconda attinente all'interesse e alla legittimazione dei ricorrenti.

2) Il ricorso è stato proposto da una pluralità di soggetti, tutti proprietari di immobili nel Comune di Santo Stefano Ticino, sull'assunto che le determinazioni adottate dall'A.C. con la delibera impugnata "incidono direttamente sulle aree di loro proprietà, stravolgendole".

Come puntualmente evidenziato dalla difesa del Comune, la maggior parte dei

ricorrenti ha chiesto, prima della predisposizione della variante, che le loro aree, già agricole, fossero classificate come "zona residenziale esistente e di completamento"; in accoglimento a tale istanza le aree sono state incluse in piani attuativi e classificate come aree di trasformazione residenziale.

Nella fase delle osservazioni, gli stessi hanno presentato istanza di riesame delle modalità attuative di trasformazione dell'area, nonché l'eliminazione di una strada di comparto; le istanze sono però state respinte con la delibera qui gravata.

Invece due ricorrenti, i Sigg. Marnati Andrea e Armando, le cui aree da agricole, al pari delle altre, sono divenute edificabili, in sede di osservazioni hanno chiesto il mantenimento della previgente destinazione agricola.

E' quindi evidente come la maggior parte dei ricorrenti abbiano interesse all'annullamento del PGT, affinché nel corso della rideterminazione vengano accolte le istanze presentate con le osservazioni, tenendo però ferma la statuizione principale di trasformazione della destinazione delle aree da agricola a edificabile.

Opposto invece l'interesse dei sigg. Marnati, i quali, avendo interesse a mantenere la destinazione del precedente strumento urbanistico, agiscono per il solo annullamento, cui consegue la riviviscenza della destinazione agricola.

In presenza di soggetti portatori di un interesse contrastante, gli uni ad una rideterminazione più favorevole sul piano dell'edificabilità, gli altri al mantenimento della destinazione agricola, non vi sono i presupposti per proporre un ricorso collettivo, per il quale, non è necessario che gli interessi dei vari ricorrenti siano identici, ma l'autonomia delle loro posizioni giuridiche e fattuali differenziate non deve giungere fino a determinare un conflitto, in modo che l'esito favorevole del ricorso possa giovare a uno, con l'esclusione degli altri.

Infatti ~~il~~ ricorso collettivo risulta inammissibile quando proposto da parte di soggetti diversi con posizioni anche solo fra loro divergenti, perché priva il giudice

della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata da ciascuno di essi (ex multis T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 27 gennaio 2010 , n. 92).

Un ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti impedisce sia alla p.a. emanante, sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non conflittualità degli interessi dei singoli (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 novembre 2009, n. 1749). X

Nel caso *de quo*, è indubbio che gli interessi dei soggetti ricorrenti non sono omogenei, dal momento che l'eventuale conferma della destinazione residenziale (magari anche con una variazione delle modalità attuative, come richiesto in sede di osservazioni) non soddisferebbe l'interesse contrapposto del mantenimento della destinazione agricola.

Va poi rilevato come, in assenza di una specificazione dell'interesse di ciascun ricorrente, non è possibile neppure effettuare il controllo sulla sussistenza dell'interesse concreto e personale all'impugnazione, nonché sulla omogeneità delle varie situazioni fatte valere.

Su tale aspetto va solo aggiunto che, non solo non è stata specificata la ragione dell'interesse al mantenimento della destinazione agricola di due dei ricorrenti, ma l'interesse degli altri soggetti, che in accoglimento alle osservazioni hanno ottenuto l'edificabilità delle loro proprietà, non potrebbe essere ritenuto un interesse giuridicamente rilevante in questa sede, alla luce del consolidato orientamento, recentemente confermato, secondo cui "in capo ai privati coinvolti nelle previsioni di piano non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell'amministrazione, ma soltanto un'aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica "gradita" ovvero ad una *reformatio in melius*, analoga a quella di ogni altro

proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile (Consiglio Stato sez. IV 12 maggio 2010 n. 2843).

Le eccezioni preliminari risultano quindi fondate e meritano accoglimento.

3) Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente in solido a liquidare le spese di lite quantificate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, di cui € 3.000,00 (tremila/00) a favore del Comune di Santo Stefano Ticino e € 1.000,00 (mille/00) a favore della Provincia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO